

***Schema di disegno di legge concernente modifiche alla legge 11 agosto 1991,
n. 266, recante "Legge quadro sul volontariato"***

Art. 1

1. Il titolo della legge 11 agosto 1991, n. 266, di seguito denominata «legge», è sostituito dal seguente: «Norme in materia di organizzazioni di volontariato».

Art. 2

1. L'articolo 1 della legge è sostituito dal seguente:

«Art. 1. Finalità e oggetto della legge.

1. La Repubblica italiana, in attuazione dei principi fondamentali di solidarietà, di uguaglianza e di sussidiarietà di cui agli articoli 2, 3 e 118, comma quarto, della Costituzione, riconosce il valore sociale e favorisce la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed l), della Costituzione, disciplina i profili civilistici e fiscali delle organizzazioni di volontariato.».

Art. 3

1. All'articolo 2 della legge sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole: «fini di solidarietà» sono sostituite dalle seguenti: «il perseguimento delle finalità di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 1 »;
- b) al comma 2 le parole: «entro limiti» sono sostituite dalle seguenti: «in base a criteri».

Art. 4

1. All'articolo 3 della legge sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 la parola: «considerato» è soppressa;
- b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. Sono considerate organizzazioni di volontariato gli enti di coordinamento e le associazioni di organizzazioni di volontariato. Per enti di coordinamento e associazioni di organizzazioni di volontariato si intendono quei soggetti i cui enti coordinati o soci o le cui articolazioni territoriali siano organizzazioni di volontariato.

1-ter. Non sono considerati organizzazioni di volontariato, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni di promozione sociale, le associazioni che abbiano come finalità la tutela esclusiva degli interessi degli associati e tutte le associazioni che abbiano finalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 1.».

- c) al comma 2 le parole da: «dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico» sono sostituite dalle seguenti: «delle finalità di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 1 ».

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Negli accordi istitutivi, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previste:

- a) l'assenza di fini di lucro;
- b) la democraticità della struttura, con particolare riguardo all'affidamento delle cariche associative su base elettiva e delle cariche collegiali su base a maggioranza elettiva, indipendentemente dalle modalità di svolgimento delle elezioni;
- c) la gratuità delle cariche associative;
- d) la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti;
- e) l'obbligo di formazione del rendiconto.».

e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

«3-bis. In relazione alla struttura complessa o alle finalità perseguite da talune organizzazioni di volontariato, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può con proprio decreto, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 12, consentire deroghe alle disposizioni di cui al comma 3, lettera b).

3-ter. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione di volontariato, i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'organizzazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.».

Art. 5

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge le parole da: «dell'industria» fino a: «legge» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività produttive, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,».

Art. 6

1. All'articolo 5 della legge sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, dell'Unione europea, delle regioni, degli enti locali, dei fondi speciali di cui all'articolo 15, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti e alla copertura delle spese di gestione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) rendite derivanti da patrimoni;
- i) ogni altra entrata finalizzata al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1, comma 1.».

b) al comma 4 le parole: «identico o» sono soppresse.

Art. 7

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge è abrogato.

Art. 8

1. All'articolo 8 della legge sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica dopo la parola: «fiscali» sono aggiunte le seguenti: «e altre agevolazioni»;
- b) al comma 1 le parole: «fini di solidarietà» sono sostituite dalle seguenti: «i fini di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 1 »;
- c) al comma 2 le parole: «fini di solidarietà» sono sostituite dalle seguenti: «i fini di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 1 »;
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini delle imposte sui redditi, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Fatto salvo il decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 giugno 1995, n. 134, i criteri relativi al concetto di marginalità di cui al primo periodo sono fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.»;

- e) dopo il comma 4 sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«4-bis. Fermi restando i diritti e le agevolazioni previsti dagli articoli 24, comma 1, 28, 31, comma 1, e 32 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in favore delle organizzazioni di volontariato si applicano anche le agevolazioni di cui all'articolo 24, commi 2 e 3, 31, comma 2, della suddetta legge.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può indicare tra i messaggi di utilità sociale che la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere quelli ricevuti dall'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12, qualora rientrino nei criteri generali prefissati dalla medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della citata legge.».

2. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «nazionale e regionali,» sono inserite le seguenti: «alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome,».

Art. 9

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge è sostituito dal seguente:

«1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 148, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.».

Art. 10

1. L'articolo 12 della legge è sostituito dal seguente:

«Art. 12. *Osservatorio nazionale per il volontariato.*

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato e composto da dieci membri scelti fra le organizzazioni di volontariato di carattere nazionale, da dieci membri scelti fra le altre organizzazioni di volontariato, anche in considerazione degli ambiti in cui esse operano, da due esperti, da un membro in rappresentanza dei Centri di servizio e da un membro in rappresentanza dei Comitati di gestione. Le organizzazioni di volontariato di carattere nazionale di cui al primo periodo sono individuate con il medesimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Alle sedute dell'Osservatorio, in relazione a specifiche tematiche, possono essere invitati altri membri, i quali partecipano senza diritto di voto, ed in particolare un membro designato dall'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio di ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 settembre 2000, n. 229, un membro designato dall'Associazione delle casse di risparmio italiane, tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tre rappresentanti delle regioni e degli enti locali.

2. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, resta in carica tre anni. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio adotta apposito regolamento.

3. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

- a) esprime pareri consultivi non vincolanti e formula osservazioni e proposte agli organi dello Stato, delle regioni e degli enti locali nelle materie di sua competenza;
- b) stabilisce raccordi con altri organismi istituzionali e soggetti nazionali e regionali che perseguano analoghe finalità, in particolare con l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, con la Consulta nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, e con l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio di ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 settembre 2000, n. 229;
- c) promuove ricerche e studi in Italia e all'estero;
- d) approva progetti di particolare rilevanza nazionale elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6, sulla base dei criteri fissati con direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nell'ambito delle risorse affidate allo Stato per queste finalità;
- e) offre sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della presente legge;
- f) pubblica, in concomitanza con la Conferenza di cui alla lettera i), un rapporto sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
- g) sostiene, anche con la collaborazione delle regioni e di altri soggetti istituzionali, iniziative di formazione e di aggiornamento;
- h) promuove iniziative di informazione e di comunicazione e altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;
- i) promuove, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

4. Al finanziamento dei compiti di cui al comma 3 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Per le finalità previste nel

presente articolo è autorizzata una spesa annuale nel limite massimo di tre milioni e cinquecentomila euro.».

Art. 11

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge le parole da: «, con particolare riferimento» fino alla fine del comma sono soppresse.

Art. 12

1. L'articolo 14 della legge è abrogato.

Art. 13

1. L'articolo 16 della legge è abrogato.

Art. 14

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge è inserito il seguente:

«1-bis. I membri degli organi di direzione delle organizzazioni di volontariato di carattere nazionale, come individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 1 dell'articolo 12, hanno diritto a permessi non retribuiti, nella misura ed alle condizioni disposte dai contratti collettivi.».